



**DDL DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'
NELL'ACCESSO AGLI ORGANI ED AL LAVORO ALLE DIPENDENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Osservazioni UPI

L'UPI condivide le finalità del presente DDL, volto a definire strumenti tesi a riequilibrare il deficit di rappresentanza delle donne in seno agli organi rappresentativi degli enti locali.

Gli articoli 1 e 2, recando modifiche agli articoli 71 e 73 del Tuel (d.lgs.n.267/2000) intervengono direttamente sui criteri che devono essere osservati per la formazione delle liste elettorali dei Comuni con popolazione inferiore e superiore ai 15.000 abitanti introducendo altresì meccanismi volti a riequilibrare la rappresentanza di genere.

Dal momento che il ddl incide sulla formazione delle liste elettorali dei Comuni, l'Upi (pur nella diversità della legge elettorale provinciale) esprime la necessità che si preveda un'analogia norma che incida sulla formazione delle liste dei candidati ai collegi uninominali collegati a un candidato Presidente della Provincia prevedendo (così come per le liste comunali) che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati.

Anche nelle Province, come è noto, la rappresentanza femminile è quantitativamente debole.

Ecco alcuni dati (aggiornati a dicembre 2010):

Delle 107 Province italiane, quelle amministrate da Presidenti donne nel 2010 sono 13, con una percentuale pari al 12% .

Presidenti Di Provincia divisi per genere		Quante sono le Province amministrare da donne in Italia?	
Presidenti donna	13	Elezioni 2010	
Totale Presidenti	107	N.	%
		13	12%

Le Presidenti di Consiglio sono 8, gli Assessori donne sono 163 e le Consigliere 391.

Amministrativi provinciali ed elette				
	Presidenti provincia	Presidenti di Consiglio	Assessori*	Consigliere
N.	13	8	163	391
%	12%	7%	17%	13%

*-Tra gli assessori sono compresi anche i Vice-Presidenti

L'UPI pertanto propone di emendare l'art. 75 (Elezione del consiglio provinciale) del Tuel (d.lgs.n.267/2000) inserendo dopo il comma 2 un ulteriore comma 2 bis così formulato:

“In ogni gruppo di candidati collegati ad un candidato Presidente della Provincia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista”

